

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PSM RAPALLO

STATUTO

**Adeguato alle normative obbligatoriamente previste dal D.LGS n. 36/2021,
così come modificato dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023**

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “*Associazione Polisportiva Dilettantistica PSM Rapallo*”, in breve “*A.P.D. PSM Rapallo*” (d’ora in poi “Polisportiva”), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 14, D. Lgs. 39/2021.
2. La Polisportiva ha sede in Rapallo (GE), Via Gen. Alessandro Lamarmora 18, presso la palestra “Casa della Gioventù”.
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*Associazione Polisportiva Dilettantistica*”, anche in acronimo “*A.P.D.*” .
5. Il Consiglio Direttivo può, con propria delibera, integrare la denominazione ufficiale con altre espressioni, relativamente a sezioni, settori o squadre.
6. La Polisportiva si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione agli enti affilianti riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D. Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
7. I colori sociali sono bianco, blu e giallo.

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. La Polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell’art 8 D. Lgs 36/2021.
2. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. La Polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, dall’elettività delle cariche associative.
4. La Polisportiva, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021.
Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline del calcio, della pallavolo, della pallacanestro, del tennis e del paddle e più in generale delle discipline sportive ad esse collegate e

comunque considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del “Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà della Polisportiva svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - a) organizzare e gestire attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - b) realizzare od acquisire a qualsiasi titolo, condurre e gestire immobili - propri o di terzi - adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere, da utilizzare nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche sopra menzionate;
 - c) organizzare raduni, ritiri collegiali, viaggi o soggiorni a beneficio dei propri aderenti in preparazione all'attività sportiva e/o a carattere ricreativo;
 - d) organizzare convegni, raduni, tavole rotonde, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento tesi a promuovere, diffondere, potenziare e migliorare la cultura sportiva e gli effetti dell'attività motoria sul benessere psico-fisico della persona;
 - e) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o privati per realizzare iniziative volte alla promozione ed alla diffusione dell'attività sportiva, particolarmente a livello giovanile;
 - f) promuovere e diffondere la propria attività e la conoscenza delle attività motorie e sportive attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria, informativa, propedeutica, quale - a titolo di esempio non esaustivo - la redazione, la diffusione e la vendita di stampati, pubblicazioni, riviste e simili, l'affissione di manifesti, l'utilizzo delle svariate possibilità consentite da internet, tra cui siti, portali, newsletters e social networks;
 - g) promuovere attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - h) esercitare in via occasionale attività commerciali connesse all'attività istituzionale per autofinanziamento, contrarre rapporti di sponsorizzazione e/o pubblicitari, ovvero operare occasionali raccolte di fondi tra i propri Soci e non, osservando, in tal caso, le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - i) gestire centri benessere o fisioterapici;
 - j) la vendita di articoli sportivi.
7. La Polisportiva garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee indette per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi delle Federazioni o degli Enti affilianti, qualora previsto.
8. La Polisportiva potrà collaborare o anche aderire ad altri Enti, sia pubblici sia privati - ivi compresi Enti scolastici - con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal Coni a cui è affiliata o vorrà affiliarsi. La Polisportiva si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.
La Polisportiva si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti olimpici o paralimpici (Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate incluse) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. La Polisportiva si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o del CIP e delle rispettive Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.
11. Al fine di perseguire l'oggetto sociale la Polisportiva può praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e dal CIP, affiliandosi alle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal Coni e dal CIP, con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – DURATA

1. La Polisportiva ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II – DELLA VITA ASSOCIATIVA

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte della Polisportiva in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi, per “*irrepreensibile condotta*” deve intendersi - a titolo esemplificativo e non limitativo - una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, oltre che delle competenti autorità sportive.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
3. Chi intenda aderire alla Polisportiva deve presentare al Consiglio Direttivo - o ad un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio - domanda scritta su apposito modulo recante, tra l'altro, la dichiarazione di condividere le finalità della Polisportiva e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti, nonché un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Polisportiva e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
5. La qualifica di Socio si acquisisce all'atto della ratifica del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione.

6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. In ogni caso, il Consiglio Direttivo, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all'esclusione del nuovo Socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente, contro la quale l'interessato potrà proporre reclamo all'Assemblea Generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
8. La qualifica di Socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. È ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite della Polisportiva, aderisce alla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita associativa della Polisportiva.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, né rivalutabili, né restituibili ai Soci.
10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a Socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno, senza discriminazione alcuna, i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali della Polisportiva;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.
3. Il Socio minorenni esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea mediante il Genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.5.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Polisportiva e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, morte.

2. Il Socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla Polisportiva. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci decadono automaticamente da tale loro qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi della Polisportiva, il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea, che deciderà, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati alla Polisportiva.
7. Non è ammesso il trasferimento della qualifica di socio "*mortis causa*".

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

1. L'ordinamento interno della Polisportiva si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi della Polisportiva:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito

ART. 8 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel "Libro dei Soci" ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. Sia in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Polisportiva o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di carica.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta da:
 - a) almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "*Avviso di convocazione*", pubblicato sul sito istituzionale ed affisso nella sede sociale e negli impianti sportivi utilizzati dalla Polisportiva, da comunicare altresì all'indirizzo di posta

elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data, ora e luogo di svolgimento della riunione ed il suo ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Polisportiva o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. La Polisportiva tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un suo segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
15. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
16. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche agli organismi sportivi a cui la Polisportiva è affiliata.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei Soci iscritti a libro, e presentate in forma scritta al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative ed integrative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea Ordinaria:
 - a) elegge o revoca il Presidente;
 - b) elegge, previa definizione del loro numero, o revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività della Polisportiva e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora previsto;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dalla Polisportiva;
 - i) delibera in merito all'attuazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16, D. Lgs. 36/2021;
 - j) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento della Polisportiva e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento della Polisportiva e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, ai sensi dell'articolo 21, cod. civile.

ARTICOLO 13 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci potranno quindi essere convocate con modalità di svolgimento:
 - a) "in presenza", ovvero in un luogo fisicamente determinato, alla presenza personale degli aventi diritto;
 - b) "in modalità mista", ovvero con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
 - c) "da remoto", ovvero a distanza e da luoghi diversi, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione.
3. È in ogni caso necessario che:
 - a) vi sia la possibilità, per il Presidente dell'Assemblea, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare, di constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
 - b) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - c) venga garantito il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità per ognuno degli intervenuti di visionare e ricevere i documenti prodotti - da depositarsi presso la sede sociale nei giorni precedenti l'adunanza - e di poterne a sua volta produrre e trasmettere agli altri.
 - d) sia garantita la possibilità di partecipare simultaneamente ad eventuali votazioni e la segretezza del voto, quando non palese;
 - e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenienti possano affluire, qualora la riunione sia prevista in forma mista.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, che provvede alla stesura e alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, in ognuno di essi dovrà essere predisposto un foglio presenze; il Presidente ed il soggetto verbalizzante dell'Assemblea, inoltre, potranno farsi coadiuvare per lo svolgimento delle proprie funzioni da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione della Polisportiva e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Vicepresidente ed attribuisce le funzioni di Segretario e di Tesoriere, che possono essere svolte da qualunque componente del consiglio ed anche dalla stessa persona.
4. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione del Socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2, D. Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo, D. Lgs. 112/2017.
8. È fatto divieto agli amministratori della Polisportiva di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.
9. La rappresentanza legale della Polisportiva spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
10. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
12. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo parzialmente o completamente "da remoto", con le modalità di cui all'art. 13 del presente statuto..
13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI E CAUSE DI DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni od impedimento definitivo del presidente;
 - b) per dimissioni anche non contemporanee o per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi:
 - a) il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 - b) fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare contestualmente un numero di componenti del Consiglio Direttivo inferiore alla sua metà, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

4. In queste ultime ipotesi,
- a) il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 - b) fino all'elezione del nuovo Presidente, e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza particolari formalità, su convocazione del Presidente, ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando vi sia materia su cui deliberare, o quando la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione, ovvero su invito formale dell'organo Revisore dei Conti.

ARTICOLO 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Polisportiva. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo per il successivo esercizio;
 - b) indire le Assemblee Ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative e delle quote integrative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Polisportiva;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Polisportiva;
 - f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente ed al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale la Polisportiva, nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
 - n) l'adozione dei modelli di organizzazione e controllo dell'attività sportiva e la nomina del "responsabile safeguarding" di cui agli artt. 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021 e 16, D. Lgs. 39/2021 nonché ai sensi della delibera di Giusta Coni n. 255 del 25/07/2023;

- o) qualsiasi altra funzione non espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ARTICOLO 18 - IL PRESIDENTE E ATTRIBUZIONE DI RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale della Polisportiva.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

ARTICOLO 19 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 20 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. In caso di revoca o dimissioni dall'incarico, ovvero di impedimento a svolgere le proprie funzioni del Tesoriere o del Segretario, le funzioni vacanti sono assunte da un altro componente del Consiglio per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina.
3. Il Tesoriere:
 - a) presiede alla gestione amministrativa e contabile della Polisportiva redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
 - b) sovrintende alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, alla predisposizione e conservazione dei relativi contratti e ordinativi, alla liquidazione delle spese, di cui verifica la regolarità e autorizza il pagamento.
 - c) controlla le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e coordina le operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Il Segretario si occupa della gestione amministrativa della Polisportiva, di cui sovrintende alla tenuta dei libri dei verbali degli organi sociali e del registro dei soci; coordina le pratiche di tesseramento; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione della Polisportiva, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché, qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civile.

TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 22 – IL RENDICONTO ECONOMICO

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Polisportiva, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

ARTICOLO 23 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 24 – IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio della Polisportiva è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili proprietà della Polisportiva, nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) dalle quote associative annuali;
 - e) dai corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a Soci e a Tesserati;
 - f) da eredità, donazioni e legati;
 - g) dai contributi, donazioni, oblazioni e liberalità di Soci, Privati od Enti, che pervengano alla Polisportiva per un miglior conseguimento delle finalità istituzionali;
 - h) dai contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri Enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;

- i) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- j) dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri Enti;
- k) dai premi e dai trofei vinti;
- l) dalle sponsorizzazioni, dai proventi di natura pubblicitaria e dalle altre eventuali entrate derivanti da attività commerciali secondarie strumentali all'attività istituzionale;
- m) dagli introiti di eventuali sottoscrizioni o raccolte pubbliche occasionali;
- n) dagli eventuali ricavi delle manifestazioni o delle attività organizzate;
- o) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati a fondo di riserva o da fondi di riserva appositamente costituiti;
- p) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Polisportiva, comunque acquisiti;
- q) da ogni altra entrata della Polisportiva.

I mezzi finanziari della Polisportiva sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Polisportiva e da eventuali proventi di natura commerciale.

2. La Polisportiva destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V - DEI LAVORATORI E VOLONTARI

ARTICOLO 25 – LAVORATORI E VOLONTARI

1. I lavoratori sportivi della Polisportiva hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021.
4. La Polisportiva può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civile.
Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali

rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 26 - SEZIONI - SETTORI - REGOLAMENTI DI SEZIONE

1. La Polisportiva si articola in Sezioni, generalmente distinte per disciplina sportiva o attività praticata, ed eventualmente in Settori, interni alle Sezioni e finalizzati ad una organizzazione e gestione più specifica delle attività.
2. Il Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto, potrà attivare, sospendere o chiudere le Sezioni e/o i Settori con apposita delibera motivata e potrà altresì costituire Sezioni Territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
3. Ogni Sezione avrà una propria struttura organizzativa e potrà essere disciplinata da propri Regolamenti di Sezione, approvati dal Consiglio Direttivo, purché compatibili con lo Statuto ed i Regolamenti Generali della Polisportiva.

ARTICOLO 27- I TESSERATI ATLETI

1. I Tesserati, che possono anche non detenere la qualifica di Socio, sono le persone fisiche che contraggono con la Polisportiva un rapporto di tesseramento, ai fini di esercitare l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dagli Organismi affilianti a cui la Polisportiva aderisce.
2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età può essere tesserato soltanto se presta personalmente il proprio assenso.
3. La Polisportiva garantirà ai suoi Tesserati in qualità di Atleti quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i Soci, ed i Tesserati Atleti dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale praticata, attraverso il pagamento delle quote di partecipazione determinate dal Consiglio Direttivo per ogni attività.
4. La Polisportiva potrà stipulare con i Tesserati Atleti contratti di volontariato o di lavoro sportivo, nei termini previsti dalle norme vigenti.
5. Le procedure ed il rapporto di tesseramento con la Polisportiva sono disciplinati dai regolamenti degli Organismi di affiliazione e dalle vigenti norme di Legge.
6. La Polisportiva, affiliandosi a Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci e Tesserati.

I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la Polisportiva è affiliata, in analogia con i Soci ed i Tesserati della Polisportiva, dovranno contribuire alla copertura dei costi

relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D. Lgs. 36/2021.

ARTICOLO 28 - ALTRI TESSERATI – COLLABORATORI

1. La Polisportiva potrà avvalersi di collaboratori volontari, di lavoratori subordinati o autonomi, stipulando con essi contratti secondo le norme di legge, previdenziali e fiscali in vigore ed in conformità con quanto previsto dai regolamenti degli Enti affilianti.
2. Il Consiglio Direttivo potrà assegnare gli incarichi che ritenga più adeguati al funzionamento ottimale della Polisportiva, eventualmente avvalendosi di forme di lavoro sportivo, definendo per ciascuno, all'atto della nomina, la durata, l'ambito operativo, i compiti, le prerogative, le attribuzioni e i doveri connessi.
3. Ogni incaricato dovrà comunque periodicamente riferire al Consiglio sul suo operato e relazionare sull'andamento di quanto affidatogli.

TITOLO VII - NORME FINALI

ARTICOLO 29 - TRASFORMAZIONE - TERZO SETTORE

1. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione della Polisportiva in Società Sportiva di Capitali o Cooperativa Sportiva.
2. L'Assemblea Ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 30 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento della Polisportiva viene convocata a seguito di delibera del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta presentata da almeno i 3/4 dei Soci con diritto di voto.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse alle decisioni degli organi di giustizia sportiva nonché dei collegi arbitrali previsti dai regolamenti degli Enti affilianti.
A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti delle Federazioni o ente di promozione sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 32 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Rapallo, li 27 giugno 2024